

STATUTO

Art. 1 - Denominazione - Sede

1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione Misericordes" (nel seguito Associazione).

1.2 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata e non ha fini di lucro.

1.4 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale, deliberata dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 2 - Finalità

2.1 L'Associazione è un'associazione senza fini di lucro, di ispirazione cristiana che svolge la propria attività principalmente nell'ambito del territorio della regione Piemonte; i suoi principi sono quelli propri del movimento del volontariato, nonché quelli previsti dalla legge numero 266 dell'11 agosto 1991.

2.2 L'Associazione opera nell'ambito dell'assistenza sanitaria per fini di promozione umana di solidarietà, promuove l'interesse

generale della collettività e l'integrazione sociale dei cittadini, indirizzando in particolare il proprio servizio alle persone e alle famiglie che vivono in condizioni di disagio, sofferenza ed emergenza sanitaria, assistenziale ed economica; per raggiungere tali obiettivi l'Associazione può allestire e realizzare, eventualmente in gestione diretta o in collaborazione con altre agenzie, attività di supporto e di sostegno alla cura psico-bio-fisica e spirituale sia sul piano medico che infermieristico ed assistenziale, in un contesto umano di fraternità, accoglienza, rispetto, ascolto e servizio.

2.3 L'Associazione è costituita da persone che si impegnano liberamente, con l'azione diretta, personale, spontanea e gratuita, in forma comunitaria ed organica, a prestare la loro collaborazione, ciascuno in base alle competenze maturate sotto il profilo umano e professionale, in ambito, assistenziale, relazionale, sanitario, clinico, spirituale e amministrativo.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari; al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione, ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea degli Aderenti. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario. L'Associazione, in caso di particolari necessità, può avvalersi di prestazioni di

lavoro autonomo o dipendente, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge n. 266 dell'11 agosto 1991, esclusivamente per assicurare il regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

2.4 L'Associazione può collaborare, coerentemente con le proprie finalità, con enti pubblici, no profit, privati, gruppi che operano nel campo assistenziale, sanitario e di aiuto alla persona anche mediante la stipulazione di accordi e/o convenzioni. In particolare l'Associazione tiene conto nelle sue attività delle linee pastorali della Diocesi di Torino. L'Associazione opera inoltre nel campo della aggregazione, partecipazione sociale e formazione anche in collaborazione con altre organizzazioni promuovendo studi, convegni, seminari, incontri ed ogni altra iniziativa culturale idonea a realizzare le finalità associative.

2.5 L'eventuale svolgimento di attività commerciali e produttive marginali potrà esercitarsi esclusivamente nei modi e nei limiti della normativa vigente.

Art. 3 - Organi dell'Associazione

3.1 Organi dell'Associazione sono:

- . Assemblea degli aderenti;
- . Il Consiglio Direttivo;
- . Il Presidente.

6.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- . Il Collegio dei Revisori dei Conti;

. Il Collegio dei Probiviri.

Art. 4 - Assemblea degli aderenti

4.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli Aderenti all'Associazione.

4.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

4.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un terzo degli Aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.

4.4 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio Dei Probiviri;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile;
- approvare o respingere le richiesta di modifica dello Statuto;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea

adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

4.5 Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli Aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli Aderenti.

4.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4.7 L'avviso di convocazione dovrà essere affisso nei locali della sede legale e delle eventuali sedi secondarie della Associazione e comunicato agli Aderenti con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R., fax, telefax, posta elettronica, posta elettronica certificata...) almeno quindici giorni prima della data stabilita, e deve contenere l'ordine del giorno.

4.8 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo almeno a ventiquattro ore di distanza dalla prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

4.9 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 15.

4.10 Ciascun Aderente può essere portatore di più di una delega sino ad un massimo di tre.

Art. 5 - Consiglio Direttivo

5.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Aderenti tra coloro che hanno presentato la propria candidatura ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri; essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive.

5.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

5.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con solo voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la deliberazione si considera non approvata.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

5.4 Compete al Consiglio Direttivo:

. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

. fissare le norme per il funzionamento della Associazione;

. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendole e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

. eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);

. accogliere o respingere le domande degli aspiranti Aderenti;

. deliberare in merito all'esclusione di Aderenti;

. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

. assicurare gli aderenti volontari contro responsabilità civile, infortuni e malattia in relazione all'attività svolta.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio utilizzando l'elenco dei non eletti devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Art. 6 - Presidente

6.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

6.2 Il Presidente:

- . convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- . dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- . ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- . è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- . ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- . in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di

competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

6.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 7 - Collegio dei Revisori dei Conti

7.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

7.2 Il Collegio:

- . elegge tra i suoi componenti il Presidente
- . esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- . agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione anche di un solo Aderente fatta per iscritto e firmata;
- . può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- . riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art. 8 - Collegio dei Proviviri

8.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

8.2 Il Collegio:

- . elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- . ha il compito di esaminare in via preliminare le controversie tra gli Aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, esperendo tentativo di conciliazione.

Art. 9 - Gratuità delle cariche e durata

9.1 Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

9.2 Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 10 - Bilancio

10.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se

nominato, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea ed in ogni caso il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 8 giorni prima dell'Assemblea che lo deve approvare e può essere consultato da ogni Aderente.

10.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

10.3 Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

10.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all' art. 2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 11 - Aderenti all'associazione

11.1 Assumono la qualità di Aderenti coloro che prestano effettivamente l'attività di volontariato per conto dell'Associazione, a seguito di delibera da parte del Consiglio Direttivo al quale deve essere presentata la domanda di ammissione.

11.2 Il numero degli Aderenti è illimitato.

11.3 Tutti gli Aderenti hanno parità di diritti e doveri.

11.4 Criteri di ammissione e di esclusione degli Aderenti:

11.4.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante Aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

11.4.2 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio

Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi Aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli Aderenti all'associazione.

11.4.3 Gli Aderenti cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento della quota entro i termini stabiliti all'art. 13;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutarî;
- per persistente violazione degli obblighi statutarî;
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

11.4.4 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o all'Aderente. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli Aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata sperando tentativo di conciliazione.

11.5 L'Associazione assume l'obbligo di assicurare gli aderenti volontari contro responsabilità civile, infortuni e malattia in relazione all'attività svolta.

Art. 12 - Diritti e doveri degli aderenti

12.1 Gli Aderenti hanno il diritto:

- . di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota) e di votare direttamente o per delega;
- . di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- . di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- . di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- . di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

12.2 Gli Aderenti sono obbligati:

- . a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- . a versare le quote ed i contributi stabiliti dall'Assemblea;
- . a svolgere le attività preventivamente concordate;
- . a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli Aderenti sono a titolo gratuito. Agli Aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli Aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Art. 13 - Quota sociale

La quota associativa a carico degli Aderenti è stabilita dall'Assemblea; è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Aderente, deve essere versata entro il 31 gennaio dell'esercizio di riferimento.

Art. 14 - Risorse economiche

14.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- . quote e contributi degli Aderenti;
- . contributi di privati ;
- . contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- . contributi di organismi internazionali;
- . donazioni e lasciti testamentari;
- . rimborsi derivanti da convenzioni;
- . eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- . entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'art. 5 della legge n. 266 dell'11 agosto 1991, pervengano all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o destinate all'attuazione di progetti specifici;
- . rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- . fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

14.2 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

14.3 Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e di un altro componente del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'associazione

15.1 Le proposte di modifica dello Statuto possono essere

presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli Aderenti; lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo.

Per le modifiche allo Statuto l'Assemblea è valida con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli Aderenti e con la decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea è valida se la decisione deliberata avviene con voto favorevole di almeno tre quarti degli Aderenti.

15.2 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge n. 266/1991, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli Aderenti.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 17 - Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo

di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli Aderenti possono richiederne copia personale.

Art. 18 - Clausola compromissoria per arbitrato

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli Aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi, ove il tentativo di conciliazione esperito dal Collegio dei Probiviri, se nominato, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto non dovesse andare a buon fine, sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato rapido di equità, con devoluzione ad arbitro unico qualunque sia il valore della controversia.